REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROPOSTA MODIFICA.

Nella parte seconda concernente il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE nel titolo "TITOLO III - ALTRE FORME DI CONCORSI PUBBLICI" vengono introdotte le seguenti modifiche:

A) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

ART. 84 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- 1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia pieno che parziale, nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa, statutaria, regolamentare e contrattuale vigente in materia.
- 2. La costituzione dei rapporti a tempo determinato viene effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) per i profili professionali per l'accesso ai quali sia prescritto il solo requisito della scuola dell'obbligo, l'Ente deve ricorrere alle graduatorie del Centro servizi per il lavoro, attraverso una richiesta numerica, suddivisa per categorie e profili professionali dei dipendenti da acquisire.
 - b) per i profili professionali ascrivibili alle categorie superiori (B3, C, D1 e D3), mediante:
 - utilizzo di graduatorie di selezioni pubbliche in corso di validità di pari profilo professionale anche di altri Enti Locali, previo assenso dell'amministrazione interessata all'utilizzo della sua graduatoria;
 - formulazione di graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli, per titoli ed esami o per soli esami. In queste ipotesi, trovano applicazione procedure semplificate in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tenuto conto anche delle esigenze di speditezza del procedimento. In particolare si prevede:
 - i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto mediante selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato;
 - il bando di selezione deve riportare le norme, in quanto compatibili, previste per l'assunzione a tempo indeterminato nonché la data di svolgimento delle prove d'esame;

- 3. Il bando di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune nonché nella sezione in evidenza della homepage del sito istituzionale www.comune.sinnai.ca.it per almeno 15 (quindici) giorni; potranno, inoltre, essere individuate anche altre forme di pubblicità per darne adeguata informazione;
- 4. La scelta delle prove di esame verrà effettuata all'atto dell'attivazione della procedura selettiva in relazione alla categoria del posto da ricoprire;
- 5. Il bando di selezione può stabilire che la prova d'esame consista in una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero in test o test bilanciati avvalendosi anche di sistemi automatizzati da risolvere in un tempo predeterminato. In questa ipotesi, la commissione giudicatrice, all'atto della determinazione dei criteri di valutazione delle prove, stabilisce il sistema di valutazione dei test anche in relazione alla votazione richiesta per il superamento della prova.
- 6. La Commissione preposta, compatibilmente con quanto previsto nel presente articolo e seguenti, procede alla formazione della graduatoria sulla base delle norme previste per le selezioni pubbliche a tempo indeterminato. La validità della graduatoria è stabilita di volta in volta nel bando di selezione.
- 7. la Commissione, nell'organizzazione e svolgimento delle prove selettive e preselettive, potrà essere coadiuvata da esperti o società specializzate nella organizzazione delle prove prescelte.

B) Dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 84 BIS – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO

Nelle selezioni relative ai profili professionali ascrivibili alle categorie superiori (B3, C, D1 e D3), i candidati sono ammessi con riserva sulla base delle dichiarazioni sottoscritte.

- 1. Sono comunque escluse dalla selezione:
 - a) le domande pervenute oltre i termini stabiliti dall'avviso di selezione;
 - b) le domande prive della firma in calce;
 - c) le domande in cui risulta omessa, incompleta ed erronea l'indicazione delle generalità del concorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non sia desumibile dalla documentazione eventualmente prodotta;
- 2. Il Responsabile di Settore, con apposita determinazione, formulerà l'elenco degli ammessi con riserva e dei soggetti esclusi, indicando per ognuno le motivazioni di esclusione con riferimento al bando od al presente Regolamento. Del provvedimento di esclusione deve essere data comunicazione agli interessati anche tramite avviso sul sito istituzionale dell'ente valido ai fini di notifica.
- 3. La regolarizzazione delle domande e l'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati dai candidati e richiesti dal bando vengono effettuati, di norma, dopo l'avvenuta formazione della graduatoria finale e solo con riguardo ai soggetti ricompresi nella stessa.
- 4. La regolarizzazione è volta a sanare la mancanza od incompletezza di una qualunque delle dichiarazioni od indicazioni da riportare nella domanda di ammissione, con esclusione di quelle indicate nel precedente comma 1, e deve essere effettuata dal candidato entro dieci giorni dalla richiesta da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione.

- 5. Al termine del controllo, l'Amministrazione procede alla cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che non hanno provveduto alla regolarizzazione della domanda ovvero sono risultati privi dei requisiti dichiarati riservandosi altresì, qualora le false dichiarazione integrino gli estremi di reato, di inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 6. L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione può comunque essere effettuato dall'Amministrazione in qualsiasi momento e, in caso di esito negativo, ciò comporta parimenti l'esclusione dalla selezione stessa o la decadenza dall'assunzione.

ART. 84 TER - PRESELEZIONE

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/96, le prove di esame possono essere precedute da una prova preselettiva di tipo psico attitudinale e professionale.
- 2. La soglia numerica per l'espletamento della prova di preselezione, nonché il numero massimo dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta, sono stabiliti di volta in volta nei bandi di selezione.
- 3. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati entro il numero massimo stabilito nel bando, con la precisazione che sono comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Personale f.f.
F to Dott Simone Farris